

Relazione  
alla Camera dei Deputati

Signori

Oggetto

Progetto di legge per l'escavazione  
delle arene e ghiaje dalle spiagge  
marittime

Destinate qual  
sono le spiagge all'uso esclusivo della  
Marina, vogliono essere conservate  
all'esercizio della pesca, delle costru-  
zioni navali, ed al movimento del  
Commercio e della Navigazione

In questo scopo il Regola-  
mento sui Porti e Spiagge annesso  
alle R. Patenti del 24. Genbre 1827.  
feci disposizioni all'Art. 110, per impe-  
dire che tanto nella escavazione delle  
arene e ghiaje, come nella occupazione  
delle spiagge si commettesse pero' abusi  
che le sottraessero al comodo ed al  
vantaggio delle arti e dei traffici  
marittimi

La fabbricazione però che  
andò di mano dilatandosi nei paesi  
del littorale, e che in modo vero e mente  
straordinario si è sviluppata nello  
interno e nei dintorni di Genova, ove  
grandiose sono le Opere pubbliche e  
private che già fossero, e che stanno tuttora  
in corso di esecuzione, tale recò un  
crescimento di arene e di ghiaje che le

Min

adiacenti spiagge ne furono derivate  
senza riguardo ai luoghi nei quali  
pella sicurezza dei fabbricati, ne è inter-  
detto l'escavamento.

L'applicazione di una multa  
unica penalità che il disposto del citato  
art. 119. metta in facoltà degli Amminis-  
tratori di Marina, e dei Capitani dei  
Porti e Spiagge di usare verso i contrarren-  
tori, non sarebbe a contenerli, tanta è  
la foga con cui si fanno a commettere  
l'effrazione operazione.

All'insulto che in modo così  
flagrante vien fatto alla legge, al pregiu-  
dizio che il cinghiammento dei siti arenili  
apporterebbe agli usi marittimi, e delle  
calamità che ad ogni infuria di procella  
peranno funestare alcuna delle popola-  
zioni littorane, e specialmente quella  
di San pierdarena le cui abitazioni  
al contatto quasi del mare maggiore ne  
patiscono ingiuria, altro rimedio non  
si forse più efficace che quello di stabilire  
una maggiore surveglianza perche da  
infliggersi ai trasgressori delle discipline  
che regolano la escavazione delle arene.

Egli è a questo effetto che il  
Ministero ha l'onore di presentare  
all'approvazione della Camera il  
seguente progetto di legge:

M

# Progetto di Legge

## Articolo 1<sup>mo</sup>

È proibito di scavarare arene, ghiaje e pietre lungo il Littorale, e su tutto il terreno alluviale che si denomina spiaggia, senza il permesso in iscritto del Capitano dei Porti e Spiagge dei rispettivi Circoscrizj, o degli Amministratori di Marina che ne fanno le veci.

Il permesso dovrà specificare il sito assegnato alla escavazione, e le condizioni da osservarsi.

## Art. 2<sup>do</sup>

I contravventori saranno puniti cogli arresti estensibili fino a giorni Trenti, e con multa fino a lire mille Cinquanta.

## Art. 3<sup>o</sup>

È riservato al Ministero di statuire sulle domande che fossero fatte per escavazione dell'arenia nei luoghi ove esistono edifizj civili, ponti, murri di sostegno delle strade, ed altre opere di fabbrica.

## Art. 4<sup>to</sup>

L'escavazione in questi luoghi, eseguita senza il permesso del Ministero, rende passibili i contravventori della pena del Carcere fino ad un mese, e della multa estensibile fino a lire

M

My

nuove Crecento, oltre alla confisca degli strumenti che hanno servito all'escavazione, ed al trasporto della sabbia.

Art. 5<sup>to</sup>

Se l'escavazione avrà avuto luogo coll'intenzione di danneggiare agli Edifizj, ponti, muri di sostegno, ed altre opere manufatte anche di proprietà privata, il colpevole sarà punito, a tenore dell'Articolo 703. del Codice Penale Comune, e messo a disposizione del Tribunale ordinario cogli oggetti sequestrati per far luogo al giudizio.

Art. 6<sup>to</sup>

La cognizione delle contrarrev-  
sioni contemplate dall'Art. 1<sup>mo</sup>,  
e l'applicazione della pena, e multa  
comminate dall'Art. 2<sup>to</sup> della presente,  
spetterà a norma del disp. 1<sup>to</sup> dall'Art.  
9<sup>mo</sup> delle Re. Patenti 27. Maggio 1843.  
al Console di Marina della Direzione  
in cui le contrarrevsioni furono com-  
messe, salvo appello all'Uditore di  
Marina da interporfi subito dopo la  
pronuncia.

Art. 7<sup>mo</sup>

Le contrarrevsioni previste dall'  
Art. 1<sup>to</sup> saranno giudicate a forma  
dell'Art. 9<sup>mo</sup> delle succitate Re. Patenti,  
dall'Uditore di Marina. in appellabil

My

23

mente col parere concorde del Fisco  
Art. 8<sup>mo</sup>

Il riparto delle multe sarà fatto  
a termini dell'art. 1<sup>mo</sup> della legge  
12. Giugno 1873.

23

2  
tallati

SESSIONE 1853-54

N.° 124-A

---

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CORSI, ARCAIS, MONTICELLI, ASTENGO, ROSSI,  
DEFORESTA, BIANCHERI

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Marina -  
nella tornata delli 11 dicembre 1854

---

Penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione  
delle arene lungo le spiagge marittime.

---

Tornata delli 28 febbraio 1855.

---

SIGNORI,

Ravvisando insufficienti le disposizioni delle leggi in vigore per reprimere gli abusi, che si commettono nell'escavazione delle arene e ghiaie nelle spiagge marittime, massime in vicinanza della città di Genova in seguito dello straordinario sviluppo che ha colà preso la fabbricazione delle opere ed edifizii pubblici e privati, il quale dà luogo ad un sempre crescente consumo di arene e ghiaie, il sig. Ministro della Marina presentava nella tornata delli 11 dello scorso mese di dicembre un progetto di legge tendente a riservare al Ministero la concessione delle licenze per simili escavazioni nei luoghi ove esistono edifizii civili, ponti, muri di sostegno delle strade, ed altre opere di fabbrica, e ad accrescere la penale sanzione al predetto scopo stabilita nell'articolo 119 del regolamento sui porti e spiagge, approvato colle RR. Patenti del 24 dicembre 1827, con alcune altre relative disposizioni.

Quantunque conscia la vostra Commissione dei persistenti richiami del Comune di S. Pier d'Arena onde si trovi modo ad efficacemente reprimere li detti abusi, dubitava se dovesse

(124-A)

2

ammetersi questo progetto di legge, mentre che non consta menomamente che in alcun altro Comune del litorale dello Stato si verifichi l'insufficienza della sanzione penale stabilita nel succitato regolamento; non sembrandole che debba porsi riparo ai danni che lamenta il Comune di S. Pier d'Arena, in modo che abbiano a soffrirne tutti gli altri.

Veniva il dubbio avvalorato dal riflesso, che lo esigere un permesso in scritto dal Capitano del porto o spiagge o dal Ministero per l'escavazione di qualsivoglia, benchè piccola, quantità di arena o ghiaia che si abbia necessità di estrarre in qualsiasi spiaggia, comminando per tutti i casi di contravvenzione oltre la pena pecuniaria, anche la pena corporale degli arresti e del carcere, renderebbe il più delle volte la legge inutilmente vessatoria, e, come sempre avviene in simili casi, rarissima ne sarebbe la di lei applicazione.

Ma ritenuta la dichiarazione espressa del Ministero che la pena pecuniaria sia chiarita affatto insufficiente a reprimere l'abuso cotanto lamentato dal predetto Comune di S. Pier d'Arena, ove buon numero di case che trovansi quasi al contatto del mare, sono poste in pericolo dalle continue escavazioni di arena che si fanno in quella spiaggia, perchè non potendosi per la pena pecuniaria procedere all'arresto dei delinquenti neppure in flagrante delitto, questi non solo riescono sempre a sfuggire qualunque coercizione, ma insultano perfino alla giustizia, persistendo nell'illecita operazione a dispetto dei verbali di contravvenzione che vengono fatti ad odio loro e dei verbalizzanti; e fatto riflesso che non potrebbe stabilirsi una speciale penalità per qualche località particolare, e neppure determinarla in ragione della maggiore o minore quantità delle arene scavate, perchè ciò ripugnerebbe alla teoria dell'applicazione delle pene, e fors'anche ai principi sanciti dallo Statuto, ed incontrerebbe gravi difficoltà nell'applicazione della legge; la maggioranza della Commissione credeva potersi accettare la proposta Ministeriale, purchè la proibizione di scavare arene nelle spiagge senza espresso permesso delle autorità governative abbia luogo soltanto nei siti che saranno specialmente riservati dal Governo, salvo però sempre in suo favore il dritto d'impedire anche gli abusi che venissero commessi negli altri luoghi non riservati.

Risolta in questo modo la prima questione, altra ne sorgeva nel determinare da chi sarà fatta la designazione dei siti riservati e verrà concesso il richiesto permesso.

Se incumbe, dicevasi da alcuni Commissari, allo Stato come rappresentante degli interessi generali della nazione, il buon regime delle spiagge necessarie alle costruzioni navali, all'esercizio della pesca ed al movimento del commercio e della marina, maggiore è ancora l'interesse che vi hanno i Comuni per le stesse ragioni, che li toccano più direttamente e per la conservazione inoltre delle contigue loro proprietà pubbliche e private: ai Municipi e per essi ai loro Sindaci, o quanto meno agli Intendenti delle Provincie doversi pertanto affidare

la cura d'impedire nelle spiagge le opere nocive al pubblico come al privato interesse; essere ciò tanto più conveniente in quanto che affidando ai Sindaci l'incarico di concedere queste licenze, le parti interessate non avrebbero il disagio di fare soventi inutili trasferte per farne la domanda.

Ma senza disconoscere la ragionevolezza di queste osservazioni, contrapponevasi alle medesime: che le spiagge essendo dal Codice civile annoverate tra le proprietà demaniali, spetta naturalmente al Governo il dritto di farle rispettare; che le proprietà demaniali marittime essendo dalle leggi organiche poste sotto la vigilanza delle autorità marittime, non vi sarebbe ragione per confidare questa parte del servizio marittimo ai Sindaci od agli Intendenti; che d'altronde prima di accordare i permessi dovendo vedersi se le escavazioni che vogliono farsi possano recar danno al pubblico od al privato interesse, ragion vuole che siffatta indagine venga fatta da persone esperte nelle cose di mare, epperò dai Capitani dei porti e spiagge di preferenza ai Sindaci ed agli Intendenti; che la convenienza di non obbligare le parti interessate a troppo lontane trasferte per ottenere questi permessi è anzi un motivo di più per attenersi alla proposta del Ministero a tenore della quale, salvo nei casi speciali che debba ricorrersi a lui medesimo, li permessi saranno dati non solo dai Capitani dei porti, ma ben anche dai Capitani delle spiagge, o da chi ne farà le veci, così che in ogni località vi sarà l'autorità alla quale potranno all'occorrenza rivolgersi le parti interessate; che del resto, l'interesse particolare dei Comuni può abbastanza tutelarsi con stabilire che i Municipi sieno sentiti nelle loro osservazioni prima che la tabella dei siti riservati venga sottoposta al Ministero per la sua approvazione; ed in questo modo deliberava la maggioranza della Commissione.

Rimaneva da ultimo a decidersi se la cognizione dei reati per le infrazioni a questa legge debba lasciarsi al Console ed all'Uditore di marina, come propone il Ministero, ovvero attribuirsi ai Tribunali ordinari. La Commissione fu unanime nel preferire la giurisdizione ordinaria.

La proposta del Ministero è conforme al disposto dall'articolo 9 delle RR. Patenti delli 27 maggio 1843, il quale attribuisce ai Consoli di marina, coll'appello all'Uditore, la cognizione dei delitti e delle contravvenzioni di competenza del Consiglio d'ammiragliato portante una pena pecuniaria non eccedente lire 50 o la pena del carcere non maggiore di giorni 20, ed all'Uditore di marina, inappellabilmente sempre che concorra il parere concorde ed uniforme del Fisco, quella dei delitti e delle contravvenzioni portanti pena pecuniaria non eccedente le lire 500, e la pena del carcere non maggiore di un mese.

Ma occorre appena di rilevare quanto sia contrario al nostro dritto comune in materia penale ed ai liberali principii che hanno prevalso, il dare ad una sola autorità amministrativa il dritto di condannare qualunque cittadino ad una pena cor-



(124-A)

4

porale estensibile fino a 20 giorni di carcere per un reato comune e perciò estraneo alla materia amministrativa, e ad un solo Giudice quello di condannare inappellabilmente fino ad un mese di carcere purchè la condanna sia conforme alla domanda del Fisco, che è l'avversario dell'accusato.

La sola difficoltà pertanto che poteva eccitarsi a questo proposito e che fu infatti discussa nel seno della Commissione, era quella di sapere se si potesse in questa legge speciale fare una deroga parziale alla legge organica sulle giurisdizioni marittime; ma la Commissione ha creduto di non doversi arrestare a questa difficoltà. Certamente le deroghe parziali e per così dire, alla spicciolata, alle leggi organiche possono avere gravi e dannose conseguenze, le quali difficilmente possono prevedersi e calcolarsi quando si fanno; e perciò conviene procedervi a rilento e con somma precauzione: ma talvolta sono indispensabili, nè potrebbero differirsi senza inconvenienti maggiori; e questo, voi converrete, o Signori, che ne è appunto il caso.

In tal modo risolte tutte le questioni, e fatte al predetto progetto ministeriale ancora alcune leggiere emendazioni, delle quali si comprende la portata e la ragione dalla semplice lettura, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi di approvarlo nei seguenti termini:

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~È proibito di scavare arene, ghiaie e pietre lungo il litorale e su tutto il terreno alluvato che si denomina spiaggia, senza il permesso in iscritto dei capitani dei porti e spiagge dei rispettivi circondari o degli amministratori di marina che ne fanno le veci.~~

~~Il permesso dovrà specificare il sito assegnato alla escavazione e le condizioni da osservarsi.~~

~~Art. 2.~~

~~I contravventori saranno puniti cogli arresti estensibili fino a giorni venti, e con multa fino a lire nuove cinquanta.~~

~~Art. 3.~~

~~È riservato al Ministero di statuire sulle domande che fossero fatte per estrazione dell'arena nei luoghi ove esistono edifici civili, ponti, muri di sostegno delle strade ed altre opere di fabbrica.~~

~~Art. 4.~~

~~L'escavazione in questi luoghi, eseguita senza il permesso del Ministero, rende passibili i contravventori della pena del carcere fino ad un mese e della multa estensibile fino a lire nuove trecento, oltre alla confisca degli strumenti che hanno servito all'escavazione ed al trasporto della sabbia.~~

~~Art. 5.~~

~~Se l'escavazione avrà avuto luogo coll'intenzione di danneggiare agli edifici, ponti, muri di sostegno ed altre opere manufatte, anche di proprietà privata, il colpevole sarà punito a tenore dell'art. 705 del Codice penale comune, e messo a disposizione del Tribunale ordinario cogli oggetti sequestrati per far luogo al giudizio.~~

~~Art. 6.~~

~~La cognizione delle contravvenzioni contemplate dall'art. 1 e l'applicazione della pena e multa comminate dall'art. 2 della presente, spetterà, a norma del disposto dall'art. 9 delle Regie Patenti 27 maggio 1843, al Console di Marina della Direzione in cui le contravvenzioni furono commesse, salvo appello all'Uditore di Marina da interpersi subito dopo la pronuncia.~~

~~Art. 7.~~

~~Le contravvenzioni previste dall'art. 4 saranno giudicate a forma dell'art. 9 delle succitate Regie Patenti dall'Uditore di Marina, inappellabilmente col parere concorde del Fisco.~~

~~Art. 8.~~

~~Il riparto delle multe sarà fatto a termini dell'art. 1 della legge 12 giugno 1853.~~

*I delle  
ammenda  
de e*

*Approvato nella seduta del 13. Marzo 1855  
Di Mattei*

~~Art. 1.~~

~~È proibito di escavare e di estrarre arena, ghiaia e pietre nei siti riservati lungo il litorale e su tutto il terreno alluvato che si denomina spiaggia, senza il permesso in iscritto dei capitani dei porti e spiagge dei rispettivi circondari, o di chi ne fa le veci.~~

~~Il permesso ecc. il resto come contro.~~

~~Art. 2. - *La pena però nei siti riservati si fanno edifici civili, ponti, muri di sostegno delle strade o altre opere di fabbrica, l'escavazione e l'estrazione ecc. si esegua in misura di metri 60. non potranno farsi senza il permesso dell'Uditore di Marina, o presso quello del Console se per uso di proprietà comunale o privata.*~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

~~Identico all'articolo 5 del Ministero.~~

*I di nell'uso che  
non luogo, o  
venissero doli  
art. 29, del  
Codice Penale,*

*III colla stessa pena: potrà un altro, secondo le circostanze,  
il carcere estendersi anche ad un anno, ed applicarsi altra  
multa estensibile fino a L. 300.*